



ISTITUTO COMPRENSIVO 5  
"EUGENIO MONTALE"  
NAPOLI

Viale della Resistenza 11K-80145 NAPOLI- tel.e fax 081/5430772

Codice fiscale: 95285650636 – Cod. Mecc. : NAIC8GZ00N

E-MAIL: [naic8gz00n@istruzione.it](mailto:naic8gz00n@istruzione.it) – [naic8gz00n@pec.istruzione.it](mailto:naic8gz00n@pec.istruzione.it)

Sito web [www.ic5montale.edu.it](http://www.ic5montale.edu.it)



ISTITUTO COMPRENSIVO - "5 MONTALE"-NAPOLI  
Prot. 0009954 del 02/09/2026  
IV (Uscita)

Napoli, 02/09/2026

E, p.c.:  
A tutti i Genitori  
a tutti i docenti  
Albo – Atti – Sito web

**OGGETTO: regolamentazione a scuola e responsabilità delle famiglie.**

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico si portano all'attenzione delle famiglie le principali disposizioni organizzative, a cui è richiesto di uniformarsi al fine di contribuire al regolare svolgimento delle attività didattiche.

**ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA**

Gli alunni della **scuola dell'Infanzia** all'**entrata** e all'**uscita** devono essere accompagnati e prelevati dai genitori, o da persona formalmente delegata, accedendo all'area indicata per ciascun plesso scolastico/accesso. All'ingresso, i genitori potranno affidare il proprio figlio al collaboratore scolastico in servizio sul settore che provvederà ad accompagnarlo in sezione.

Gli alunni della **scuola primaria e secondaria di I grado** sono accompagnati dai genitori fino all'accesso all'area dedicata per ciascun plesso/accesso. Non è possibile accedere agli uffici di segreteria durante gli orari di entrata e di uscita degli alunni da scuola.

All'uscita, i genitori, o altra persona formalmente delegata, provvederanno al prelievo del proprio figlio accedendo all'area dedicata (per gli studenti delle classi di scuola secondaria di I grado, leggersi il paragrafo successivo su "uscita autonoma").

**Una volta prelevato il proprio figlio, i genitori sono tenuti a lasciare le pertinenze dell'edificio nel più breve tempo possibile. Non è consentito a genitori e alunni, al termine delle attività didattiche, trattenerli nelle aree esterne (cortili, giardini, etc.) per nessuna ragione.** L'attesa di eventuali altri figli, la cui uscita è fissata in orario seguente, dovrà avvenire al di fuori delle pertinenze dell'edificio.

**Si ricorda che l'obbligo di vigilanza sul minore da parte della scuola termina con la riconsegna alla famiglia o a persona formalmente delegata.** Pertanto, la responsabilità in caso di danni o incidenti avvenuti al termine delle lezioni, successivamente al momento della riconsegna del minore ai genitori o ad altra persona formalmente delegata, è attribuita alla famiglia su cui grava la responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* che deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo di chi è addetto alla vigilanza nei confronti delle persone a lui affidate.

**DELEGA AL RITIRO/USCITA AUTONOMA**

I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli **conferiscono preventivamente delega scritta** solo a persone che abbiano compiuto **18 anni d'età**.

**I genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado, possono richiedere l'uscita autonoma** dell'alunno, utilizzando il modulo apposito (All.to A). Il Dirigente Scolastico, unitamente al Consiglio di classe, valuterà, caso per caso, le richieste pervenute e provvederà ad accoglierle ove siano garantite le condizioni di sicurezza per il minore, ferma restando la responsabilità esclusiva della famiglia che ha presentato l'istanza.

## **RITARDI DEGLI ALUNNI IN INGRESSO**

L'orario di ingresso a scuola, per tutti gli ordini di scuola è fissato per le 8:00. Le famiglie sono tenute ad attenersi, al fine di assicurare regolarità e puntualità nella frequenza scolastica che, oltre ad essere un diritto per ciascun bambino, rappresenta un valore per la nostra comunità scolastica.

**Per la scuola dell'infanzia** è consentita una flessibilità oraria (dalle ore 8:00 alle ore 8:40) oltre la quale non sarà autorizzato l'ingresso a scuola, se non per motivi eccezionali che saranno valutati, caso per caso, dai docenti di sezione. **È giusto ricordare che l'orario di fine ingresso coincide con la fase di comunicazione quotidiana dell'ordinativo pasti.** Per cui, laddove si autorizzasse un ingresso posticipato, in casi di necessità e urgenza, non potrà essere comunque garantito per il minore il servizio di refezione.

**Per la scuola primaria e secondaria di I grado**, eventuali ritardi, avvenuti successivamente ai primi 15 minuti dall'orario di ingresso, **dovranno sempre essere giustificati dal genitore al momento dell'ingresso a scuola.**

La famiglia del minore che avrà fatto registrare ripetuti ritardi nell'ingresso a scuola verrà ammonita e convocata per colloquio dal Dirigente Scolastico/Collaboratore del DS.

Le condotte più gravi per le quali non si registrasse alcun argine saranno oggetto di segnalazione ai servizi sociali territorialmente competenti.

## **RITARDI NEL PRELIEVO DEGLI ALUNNI IN USCITA**

Gli orari di uscita degli alunni sono preventivamente comunicati alle famiglie e ad essi le stesse sono tenute ad attenersi.

**Nel caso di occasionale tardivo ritiro** di un alunno all'uscita, i genitori saranno contattati dal docente in servizio sulla classe all'ultima ora per assicurarsi dell'arrivo degli stessi. I docenti attenderanno l'arrivo del genitore e lo ammoniranno rispetto alla condotta assunta, ricordando gli orari di uscita e la procedura che l'Istituto porrà in essere al ripetersi del medesimo episodio.

**Nel caso in cui per un medesimo alunno si registrassero frequenti e ripetuti episodi di ritiro tardivo** il docente in servizio sulla classe all'ultima ora provvederà a informare il Coordinatore di plesso che procederà a **contattare la Polizia locale e a richiederne l'intervento.** Nell'attesa dell'intervento, i docenti vigileranno sul minore. Il Dirigente Scolastico provvederà alla denuncia formale di tale condotta ai servizi sociali e alle autorità competenti.

Al momento del ritiro tardivo del proprio figlio, al genitore è richiesto di controfirmare il prelievo del proprio figlio su apposito registro.

## **PRELIEVO ANTICIPATO**

In caso di necessità e urgenza, i genitori possono prelevare il proprio figlio prima del termine delle attività didattiche. **Salvo casi eccezionali, è vietato il prelievo anticipato nel corso dell'ultima ora di lezione.**

**Le uscite anticipate sono consentite per un massimo di due volte al mese.** È a cura dei docenti di classe il monitoraggio dei permessi fruiti e l'eventuale ammonizione della famiglia, ove la stessa ecceda nella richiesta dei permessi stessi.

## **ASSENZE E GIUSTIFICHE**

Le assenze dalle lezioni sono da intendersi come situazioni eccezionali, dovute principalmente a motivi di salute o di famiglia che siano di reale impedimento alla presenza a scuola.

Esse andranno motivate (tramite la piattaforma *ARGO DIDUP* o diario/quaderno per la scuola primaria e libretto per la scuola secondaria di I grado), secondo le indicazioni fornire nella nota del 02/09/2026 (*Giustifiche scolastiche - a. s. 2026/2027*).

Si precisa che il Dirigente Scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza scolastica, secondo quanto disposto con il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, che ha introdotto una significativa modifica dell'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94). Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede **l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo.**

La nuova norma disciplina sia il caso di **mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica)** sia il caso della **mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica).**

Per quanto concerne la mancata iscrizione, al fine di consentire al Sindaco di provvedere tempestivamente all'ammonizione, il novellato articolo 114 prevede che i dirigenti scolastici trasmettano al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne gli adempimenti a carico della scuola per mancata o discontinua frequenza degli alunni iscritti, si precisa che **sono individuati “come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”.**

#### **Giustificazione delle assenze ai fini del controllo della frequenza scolastica**

**1. Le assenze saltuarie, riconducibili a impedimenti vari (motivi di famiglia, personali, etc.),** andranno giustificate attraverso il quaderno (scuola primaria) e il libretto (o piattaforma ARGO – scuola secondaria di I grado). La giustificazione dell'assenza andrà presentata puntualmente al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione, all'insegnante che provvederà a prenderne nota sul registro.

Tali assenze saltuarie, pur giustificate dal genitore, riconducibili a impedimenti vari, sono considerate assenze non giustificate ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e sono computate ai fini del controllo della regolarità della frequenza scolastica.

**2. Le assenze dovute a motivi di salute** andranno sempre giustificate con le modalità indicate sopra in quanto, con Legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 è stato abolito l'obbligo di esibire il certificato di riammissione a scuola.

**Resta inteso che la scuola, per poter considerare tali assenze “giustificate”, ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e/o ai fini della validità dell'anno scolastico per gli allievi della scuola secondaria di I grado, necessita di una idonea documentazione che può consistere unicamente in una certificazione medica (ad esempio ricovero, day hospital, visita specialistica...). È giusto il caso di precisare che attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui stato di salute. L'art. 49 del DPR 445/2000 prevede, infatti, la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.**

Le assenze dovute a motivi di salute, debitamente documentate come sopra specificato, sono considerate assenze giustificate ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e della validità dell'anno scolastico.

**3. Le assenze programmate, NON dovute a motivi di salute, preventivamente comunicate e concordate con la scuola, riconducibili ad inderogabili motivi** (il mantenimento della relazione genitoriale per minori figli di genitori separati residenti in città diverse, per periodi di visita; il mantenimento della relazione genitoriale per minori figli di genitori detenuti per visite presso case di reclusione; altra motivazione valutata dal dirigente scolastico come valida) dovranno essere preventivamente comunicate alla scuola mediante modulo di comunicazione assenza preventiva.

Tali assenze, secondo la valutazione del dirigente scolastico, potranno essere considerate come giustificate e, in tal caso, non saranno computate ai fini del controllo della regolarità della frequenza scolastica/validità dell'anno scolastico per gli allievi della scuola secondaria di I grado.

Per tale tipologia di assenze, ai fini dello scorporo delle stesse dal computo del numero massimo di assenze previste dal DL 123/2023 e dal monte ore annuale personalizzato previsto dal Dlgs 62/2017, **non saranno prese in considerazione dichiarazioni presentate tardivamente o dovute a motivazioni non plausibili** (viaggi di piacere, partecipazione ad eventi, etc).

#### **DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE SUL CONTROLLO DELLA FREQUENZA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e dell'art. 5 comma 1 del DLgs.62 del 13 aprile 2017 «*Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. [...] Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione*».

Alla luce della normativa vigente, si allega di seguito il prospetto del monte ore personalizzato e il calcolo del **limite massimo di assenze** che ciascun alunno può effettuare, ricordando che il **computo viene fatto in ore e tiene conto anche delle entrate posticipate e delle uscite anticipate**.

| <b>Scuola Secondaria di I grado</b> | <b>Ore giornaliere di lezione</b> | <b>GG effettivi totali con settimana a 5 gg.</b> | <b>75% giorni di Frequenza min.</b> | <b>25% giorni di assenza max</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 30 ore settimanali                  | 6                                 | 169                                              | 127                                 | 42                               |

**E' compito dei Consigli di classe monitorare costantemente le assenze, al fine di prevenire casi di dispersione scolastica.**

#### **USO DEL CELLULARE A SCUOLA**

Agli studenti è vietato utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche. Eventuali trasgressioni sono sanzionate secondo quanto disposto dal regolamento di Istituto. Si precisa che con circolare n. 5274 dell'11 luglio 2024 del Ministero dell'Istruzione è stato disposto il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici.

#### **RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA E BENESSERE DI TUTTE LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI**

È importante in questa sede sottolineare che nella cura, nell'educazione e nell'istruzione dei minori, famiglia e scuola sono chiamate ad operare in sinergia, nel reciproco rispetto dei ruoli e delle funzioni. Per tale ragione, si richiamano alcuni aspetti decisivi, spesso trascurati, che invece è bene si conoscano e condividano, al fine di assicurare a tutti i nostri studenti un'esperienza scolastica serena, in un clima di pieno benessere, rispetto e solidarietà.

In presenza di condotte illecite da parte di un minore, condotte che procurano danni alle persone e/o a cose, sicuramente ci si domanda se la vigilanza sia stata esercitata in modo consono all'età del minore e sia stata volta a prevenire o impedire comportamenti sbagliati.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno cagionato sia l'effetto del comportamento omissivo di chi è addetto alla vigilanza nei confronti delle persone a lui affidate. Ma il più delle volte, fare ricorso alla sola vigilanza non basta. Sempre più spesso, in presenza dei fatti più gravi, si indaga la *culpa in educando* e si sottolinea il dovere dei genitori di svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale (Cass. Civ.- Sent. 22/04/2009 Cass. Civ.- sent.28/08/2009).

**In sostanza, i genitori devono fornire ai figli un bagaglio educativo grazie al quale essi non pongano in essere comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi, provvedendo a correggere quegli aspetti del carattere del figlio che denotino imprudenza e leggerezza.**

È bene, dunque, osservare le condotte dei propri figli in tutti i contesti in cui sono affidati ai genitori, non tralasciando o sottovalutando aspetti che alla lunga possono sfociare in illeciti e determinare atteggiamenti elusivi delle regole della convivenza civile in quanto proprio ai genitori sono imputati gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Paola Carnevale

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art. 3 c. 2, D.Lgs. n. 39/1993*